

Titolo V
DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo I
Delle organizzazioni di volontariato

Art. 34

Ordinamento ed amministrazione

1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato

sono scelti tra le persone fisiche associate
ovvero indicate, tra i propri associati,
dalle organizzazioni di volontariato associate.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

(Nota. Art. 2382. ((Cause di ineleggibilita' e di decadenza.)) ((Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.))

2. Ai componenti degli organi sociali,

ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5

che siano in possesso dei requisiti

di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile,

non puo' essere attribuito alcun compenso,

salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

per l'attivita' prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

(Nota. Art. 2397. (Composizione del collegio). Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.)